

Legge federale

concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario¹

del 21 dicembre 1995 (Stato 1° gennaio 2014)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza della Confederazione in materia di relazioni esterne^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 1995⁴,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

¹ Il presente decreto⁵ disciplina la cooperazione con i Tribunali internazionali, istituiti con le Risoluzioni 827 (1993) e 955 (1994) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e organizzati secondo gli statuti ad esse allegati:

- a. per giudicare le persone ritenute responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commesse sul territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991 (Risoluzione 827);
- b. per giudicare le persone ritenute responsabili di atti di genocidio o di altre violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commessi sul territorio del Ruanda, nonché i cittadini ruandesi ritenuti responsabili di tali atti o violazioni commessi nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1994 sul territorio di Stati confinanti (Risoluzione 955).

² Il Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione del presente decreto ad altri Tribunali internazionali che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituisce per giudicare le persone ritenute responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario, nella misura in cui tali Tribunali abbiano statuto e com-

RU 1996 2

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4611; FF **2007** 6831).

² Questa attribuzione di competenza corrisponde all'art. 54 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

³ Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 2 della LF del 22 giu. 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1493; FF **2001** 311).

⁴ FF **1995** IV 1001

⁵ Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 Cost. - RS **101**); ciò vale per l'intero atto. Nota introdotta dal n. I della LF del 13 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4611; FF **2007** 6831).

petenze analoghe a quelle di cui beneficiano i tribunali istituiti dalle Risoluzioni 827 (1993) e 955 (1994).⁶

Art. 2 Rapporto con la legislazione sull'assistenza internazionale in materia penale

Fatte salve disposizioni contrarie del presente decreto, la legge federale del 20 marzo 1981⁷ sull'assistenza internazionale in materia penale (legge sull'assistenza penale) e la relativa ordinanza del 24 febbraio 1982⁸ si applicano per analogia alla cooperazione con i Tribunali internazionali.

Art. 3 Estensione della cooperazione

¹ Il presente decreto disciplina tutte le procedure di cooperazione con i Tribunali internazionali, in particolare:

- a. la trasmissione spontanea di informazioni e mezzi di prova (art. 8);
- b. la desistenza a favore dei Tribunali internazionali (art. 9);
- c. la consegna di persone perseguite (cap. 2);
- d. gli atti di procedura e gli altri atti ufficiali richiesti dai Tribunali internazionali (altri atti di assistenza) (cap. 3);
- e. l'esecuzione di pene detentive pronunciate dai Tribunali internazionali (cap. 4).

² Non sono applicabili gli articoli 1 capoversi 3 e 4, e 2 a 8 della legge sull'assistenza penale⁹.

Sezione 2: Procedura in Svizzera

Art. 4 Autorità federali

¹ L'Ufficio federale di giustizia¹⁰ (Ufficio federale) riceve le domande dai Tribunali internazionali.

² Tratta le domande di consegna delle persone perseguite e trasmette per esecuzione alle autorità competenti le domande concernenti gli altri atti di assistenza e l'esecuzione delle pene privative della libertà personale, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2.

⁶ Vedi le O del 12 feb. 2003 che estende al Tribunale speciale per la Sierra Leone il campo d'applicazione (RS 351.201.11) e dell'8 giu. 2012 sull'estensione del campo d'applicazione al Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali (RS 351.201.12).

⁷ RS 351.1

⁸ RS 351.11

⁹ RS 351.1

¹⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

³ Può delegare l'attuazione parziale o totale di una procedura all'autorità federale che sarebbe stata competente se il reato fosse stato commesso in Svizzera.

⁴ Non è applicabile l'articolo 17 della legge sull'assistenza penale¹¹.

Art. 5 Autorità cantonali

¹ I Cantoni collaborano all'esecuzione della procedura di consegna delle persone perseguite ai Tribunali internazionali.

² Trattano le domande dei Tribunali internazionali relative agli altri atti di assistenza e procedono all'esecuzione delle pene privative della libertà personale pronunciate da quest'ultimi.

³ Adempiono tali oneri sotto la sorveglianza della Confederazione.

⁴ Disciplinano competenza, organizzazione e gestione delle autorità d'esecuzione.

Art. 6 Vie ricorsuali

¹ Le decisioni di prima istanza delle autorità d'esecuzione sono impugnabili con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.¹²

² L'Ufficio federale può ricorrere contro le decisioni di un'autorità d'esecuzione e contro le decisioni del Tribunale penale federale.¹³

³ L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁴ sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.¹⁵

⁴ La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.¹⁶

⁵ Non sono applicabili gli articoli 23 a 26¹⁷ della legge sull'assistenza penale¹⁸.

Art. 7 Misure provvisorie

¹ Misure provvisorie possono essere ordinate dall'autorità competente se un Tribunale internazionale ne fa richiesta al fine di mantenere una situazione esistente, di proteggere interessi giuridici minacciati o di preservare mezzi di prova.

¹¹ RS 351.1

¹² Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

¹³ Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

¹⁴ RS 172.021

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

¹⁷ Ora: art. 25 e 26.

¹⁸ RS 351.1

² Allorquando vi è pericolo nel ritardo, l'Ufficio federale può ordinare tali misure non appena è annunciata una domanda e le informazioni fornite permettono di esaminare se tutte le condizioni sono adempiute.

³ I ricorsi contro le decisioni prese in virtù dei capoversi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo.

⁴ Non è applicabile l'articolo 18 della legge sull'assistenza penale¹⁹.

Sezione 3: Disposizioni speciali

Art. 8 Trasmissione spontanea di informazioni e mezzi di prova ai Tribunali internazionali

¹ Tramite l'Ufficio federale, l'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente al Tribunale internazionale interessato informazioni e mezzi di prova raccolti nel corso della propria indagine, se ritiene che tale trasmissione è atta a:

- a. permettere di avviare un perseguimento penale;
- b. facilitare lo svolgimento di un'inchiesta penale in corso, o
- c. permettere di presentare una domanda di assistenza alla Svizzera.

² La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha effetto alcuno sulla procedura penale in corso in Svizzera.

³ Il presente articolo non si applica ai mezzi di prova che toccano la sfera personale segreta.

Art. 9 Desistenza a favore dei Tribunali internazionali

¹ Allorquando un Tribunale internazionale chiede che una giurisdizione svizzera desista in suo favore, l'Ufficio federale trasmette la domanda all'autorità competente dopo averne esaminato la ricevibilità formale.

² Il Tribunale militare di cassazione o la giurisdizione penale ordinaria competente desiste a favore del Tribunale internazionale se:

- a. la domanda verte sugli stessi elementi oggetto del procedimento penale in corso in Svizzera e
- b. il reato è di competenza del Tribunale internazionale.

³ La desistenza ha gli effetti previsti dall'articolo 89 della legge sull'assistenza penale²⁰.

¹⁹ RS 351.1

²⁰ RS 351.1

Capitolo 2: Consegna delle persone perseguite ai Tribunali internazionali

Sezione 1: Condizioni

Art. 10

¹ Chiunque può essere deferito al Tribunale internazionale interessato ai fini del perseguimento penale se dalla domanda e dagli atti allegati risulta che il reato:

- a. è di competenza del Tribunale internazionale e
- b. è punibile secondo il diritto svizzero.

² Un cittadino svizzero può essere deferito al Tribunale internazionale interessato soltanto se quest'ultimo assicura di riconsegnarlo alla Svizzera a conclusione del procedimento.

³ Non sono applicabili gli articoli 35 capoverso 1 e 36 a 40 della legge sull'assistenza penale²¹.

Sezione 2: Procedura

Art. 11 Fermo

Chiunque può essere fermato ai fini di consegna a un Tribunale internazionale in virtù sia della domanda del Tribunale medesimo, sia di una segnalazione internazionale in un sistema di ricerca.

Art. 12 Ordine di arresto

¹ L'Ufficio federale spicca un ordine di arresto ai fini di consegna della persona perseguita al Tribunale internazionale interessato. Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte o del suo presidente.²²

² Può essere presentato un ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro un termine di dieci giorni a partire dalla notifica dell'ordine di arresto. Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte o del suo presidente.^{23 24}

²¹ RS 351.1

²² Nuovo testo del per. giusta il n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

²³ Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133; FF 2001 3764).

Art. 13 Decisione di consegna

¹ L'Ufficio federale decide in merito alla consegna non appena ha ricevuto la domanda del Tribunale internazionale. Non sono applicabili gli articoli 53 e 55 capoverso 2 della legge sull'assistenza penale²⁵.

² La decisione dell'Ufficio federale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.²⁶

³ ...²⁷

Art. 14 Decisione di arresto e di consegna

¹ L'Ufficio federale spicca un ordine di arresto e statuisce sulla consegna con la stessa decisione non appena il Tribunale internazionale interessato gli abbia trasmesso una domanda ai fini di fermo e consegna. Non sono applicabili gli articoli 47 capoverso 1, 53 e 55 capoverso 2 della legge sull'assistenza penale²⁸.

² La decisione dell'Ufficio federale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.²⁹

³ ...³⁰

Art. 15 Spese

¹ La Confederazione assume le spese di detenzione e consegna al Tribunale internazionale.

² I beni della persona perseguita possono essere destinati alla copertura delle spese giusta il capoverso 1, a meno che non debbano essere consegnati al Tribunale internazionale interessato.

Sezione 3: Transito**Art. 16**

¹ Su richiesta di uno Stato o di un Tribunale internazionale, l'Ufficio federale può autorizzare il transito di un detenuto senza procedere all'audizione.

²⁵ RS 351.1

²⁶ Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

²⁷ Abrogato dal n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

²⁸ RS 351.1

²⁹ Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133; FF 2001 3764).

³⁰ Abrogato dal n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

² Tale autorizzazione non è impugnabile.

³ Non è applicabile l'articolo 71³¹ della legge sull'assistenza penale³².

Capitolo 3: Altri atti di assistenza

Sezione 1: Condizioni

Art. 17

¹ Escluse tutte le altre condizioni, l'assistenza è accordata se dalla domanda e dagli atti allegati risulta che il reato:

- a. è di competenza di un Tribunale internazionale e
- b. è punibile secondo il diritto svizzero, allorquando le misure richieste dal Tribunale internazionale implicano misure coercitive previste dal diritto procedurale.

² Non sono applicabili gli articoli 66 e 67 della legge sull'assistenza penale³³.

Sezione 2: Trattazione della domanda

Art. 18 Attribuzioni dell'Ufficio federale

¹ L'Ufficio federale esamina se la domanda sia ricevibile per quanto concerne la forma e la trasmette all'autorità d'esecuzione competente.

² Può decidere dell'ammissibilità dell'assistenza e dell'esecuzione:

- a. in casi complessi o d'importanza particolare, o
- b. se la domanda richiede indagini in più Cantoni.

³ Se una domanda richiede indagini in più Cantoni oppure se concerne anche un'autorità federale, l'Ufficio federale può affidarne l'esecuzione a una sola autorità. Tale designazione non è soggetta a ricorso. Si applicano per analogia gli articoli 356–359 del Codice penale^{34,35}.

Art. 19 Attribuzioni dell'autorità d'esecuzione

¹ L'autorità d'esecuzione statuisce in modo sommario sull'ammissibilità della domanda.

³¹ Ora: art. 20a.

³² RS 351.1

³³ RS 351.1

³⁴ RS 311.0

³⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4611; FF 2007 6831).

² Nei casi previsti dall'articolo 18 capoverso 2, l'autorità cantonale o federale prende le misure ordinate dall'Ufficio federale, senza intraprendere propri passi procedurali nel merito. Quando ritiene di avere trattato la domanda, l'autorità d'esecuzione trasmette gli atti all'Ufficio federale. Quest'ultimo esamina se è stato dato seguito alla domanda in modo completo e nelle forme richieste e, se necessario, rinvia l'incarto all'autorità d'esecuzione affinché lo completi.

³ Non è applicabile l'articolo 79 capoverso 3³⁶, terzo periodo della legge sull'assistenza penale³⁷.

Art. 20 Conclusioni della procedura di assistenza

¹ Terminata la trattazione della domanda, l'autorità d'esecuzione decide sulla concessione e la portata dell'assistenza. Nei casi previsti dall'articolo 18 capoverso 2, la decisione spetta all'Ufficio federale.

² Non è applicabile l'articolo 83³⁸ della legge sull'assistenza penale³⁹.

Art. 21 Spese

¹ L'autorità d'esecuzione assume le spese di trattazione della domanda di assistenza.

² Non è applicabile l'articolo 84⁴⁰ della legge sull'assistenza penale⁴¹.

Sezione 3: Misure d'assistenza particolari

Art. 22 Atti d'inchiesta svolti sul territorio svizzero

¹ Alle condizioni previste dall'articolo 17, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare il procuratore del Tribunale internazionale, che ne faccia richiesta, a svolgere atti d'inchiesta sul territorio svizzero.

² Tale autorizzazione è accordata dopo consultazione delle autorità cantonali interessate.

Art. 23 Notifica diretta

Gli atti di procedura e le decisioni giudiziarie dei Tribunali internazionali possono essere notificati direttamente per via postale al destinatario in Svizzera.

³⁶ Questo cpv. ha ora un nuovo testo.

³⁷ RS 351.1

³⁸ Ora: art. 80*d*.

³⁹ RS 351.1

⁴⁰ Ora: art. 80*q*.

⁴¹ RS 351.1

Sezione 4: Vie ricorsuali

Art. 24 Decisioni impugnabili

¹ La decisione dell'autorità d'esecuzione cantonale o federale in merito alla conclusione della procedura di assistenza, e nel contempo tutte le decisioni incidentali, possono essere impugnate con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.⁴²

² In caso di pregiudizio immediato e irreparabile, le decisioni incidentali possono essere impugnate con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.⁴³

Art. 25 Diritto di ricorrere

¹ Ha diritto di ricorrere:

- a. l'Ufficio federale;
- b. chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

² Non è applicabile l'articolo 21 capoverso 3 della legge sull'assistenza penale⁴⁴.

Art. 26 Motivi di ricorso

¹ Il ricorso è ammissibile per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento.

² Sono fatti salvi i motivi di ricorso previsti dal diritto cantonale di procedura.

Art. 27 Termine di ricorso

Il termine di ricorso contro la decisione finale è di venti giorni dalla notifica scritta; in caso di decisione incidentale ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2, il termine è di dieci giorni.

Art. 28 Effetto sospensivo

¹ Hanno effetto sospensivo soltanto i ricorsi contro la decisione finale o contro qualsiasi altra decisione che autorizzi la trasmissione al Tribunale internazionale interessato di informazioni inerenti alla sfera segreta o alla consegna di oggetti o di valori.⁴⁵

⁴² Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁴⁴ RS **351.1**

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

² Le decisioni incidentali sono immediatamente esecutorie.

³ La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo a decisioni di cui al capoverso 2, se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.⁴⁶

Capitolo 4: Esecuzione delle pene privative della libertà personale pronunciate dai Tribunali internazionali

Sezione 1: Condizioni

Art. 29

¹ Una decisione definitiva ed esecutoria di un Tribunale internazionale può essere eseguita in Svizzera, su richiesta di quest'ultimo, se:

- a. la persona condannata dimora abitualmente in Svizzera e
- b. la condanna concerne un reato che, se commesso in Svizzera, sarebbe punibile.

² La decisione definitiva ed esecutiva di un Tribunale internazionale pronunciata nei confronti di un cittadino svizzero è eseguita in Svizzera se il condannato lo richiede.

³ Non sono applicabili gli articoli 94 capoversi 1, 3 e 4⁴⁷, 95, 96 lettere b e c e 99 della legge sull'assistenza penale⁴⁸.

Sezione 2: Procedura

Art. 30 Decisione in merito alla domanda

¹ Dopo aver consultato l'autorità d'esecuzione, l'Ufficio federale statuisce in merito alla domanda del Tribunale internazionale interessato.

² Se accetta la domanda, l'Ufficio federale trasmette gli atti all'autorità d'esecuzione e ne informa il Tribunale internazionale.

³ Non è applicabile l'articolo 104 capoverso 2 della legge sull'assistenza penale⁴⁹.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. 31 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁴⁷ Ora: art. 94 cpv. 1 e 4.

⁴⁸ RS **351.1**

⁴⁹ RS **351.1**

Art. 31 Esecuzione della sanzione

¹ La sanzione, stabilita nel corso della procedura d'exequatur dal giudice competente giusta l'articolo 342 del Codice penale⁵⁰, è eseguita secondo il diritto svizzero.⁵¹

² Su richiesta del Tribunale internazionale interessato, l'Ufficio federale fornisce tutte le informazioni relative all'esecuzione della sanzione.

Art. 32 Domanda di grazia

Se la persona condannata presenta domanda di grazia, l'autorità competente la trasmette con relativa documentazione, tramite l'Ufficio federale, al Tribunale internazionale interessato.

Art. 33 Spese

La Confederazione assume le spese d'esecuzione della sanzione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 34

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² È dichiarato urgente in virtù dell'articolo 89^{bis} capoverso 1 della Costituzione federale⁵² ed entra in vigore il giorno dopo la promulgazione.

³ Sottostà al referendum facoltativo conformemente all'articolo 89^{bis} capoverso 2 della Costituzione federale⁵³ e ha effetto fino al 31 dicembre 2003.

⁴ La durata di validità del presente decreto è prorogata sino al 31 dicembre 2008.⁵⁴

⁵ La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2013.⁵⁵

⁶ La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2023.⁵⁶

⁵⁰ RS **311.0**

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4611; FF **2007** 6831).

⁵² [CS **1** 3; RU **1949** 1544]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 165 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

⁵³ A questa disp. corrisponde ora l'art. 141 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

⁵⁴ Introdotto dall'art. 59 n. 2 della LF del 22 giu. 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1493; FF **2001** 311).

⁵⁵ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4611; FF **2007** 6831).

⁵⁶ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 2393; FF **2012** 5937).

